

STATUTO SCARPETTA ROSSA APS

Denominazione e sede

Articolo 1

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: SCARPETTA ROSSA APS non riconosciuta, apartitica e aconfessionale

Articolo 2

L'associazione ha sede in Milano.

Il consiglio direttivo con una deliberazione può trasferire la sede nell'ambito della stessa città; tale eventuale variazione non costituisce modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il consiglio direttivo può, inoltre costituire sedi operative e sezioni staccate anche in altre città.

Finalità

Articolo 3

L'associazione non persegue scopi di lucro è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o di avanzi di gestione nonché di Fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, nell'ambito della violenza di genere, persegue lo scopo di rimuovere ogni forma di violenza psicologica, fisica, sessuale ed economica alle donne e ai minori, italiani e stranieri, all'interno e fuori la famiglia. Si prefigge, altresì, di promuovere la ricerca, la riflessione, il dibattito, promuovendo e svolgendo attività di formazione, sensibilizzazione e prevenzione, implementando e gestendo azioni/progetti e servizi al fine di superare e contrastare la violenza maschile e di genere contro le donne e i minori, favorire l'empowerment delle donne vittime di violenza in ogni settore della vita pubblica e privata e promuovere la cultura e la parità di genere. I principi guida dell'Associazione si richiamano all'autodeterminazione delle donne e alla libertà e inviolabilità del corpo femminile.

L'Associazione fonda la propria attività sul contrasto alla violenza maschile e di genere contro le donne e i minori partendo dalla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW) 1979, dalla Conferenza mondiale ONU sulle donne, tra cui la Piattaforma di azione di Pechino (1995), la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989 ratificata dall'Italia con la Legge 176/91, e aderisce ai principi espressi nella Convenzione di Istanbul sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012 e ratificata con la Legge 77/2013.

2.La/e attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'associazione intende operare nei settori di utilità sociale sia rispetto ai soci sia verso terzi svolgendo le seguenti attività di utilità sociale:

- Fornire Aiuto alle fasce disagiate: persone senza fissa dimora ragazze madri famiglie con disabili Inoltre l'associazione si occupa di ricercare strutture al fine di creare case rifugio per donne e madri maltrattate, soggette a stalking e bullismo, alle quali verrà dato un aiuto di carattere burocratico, logistico, informativo e di accompagnamento assistenziale nel percorso legale e psicologico. Informare sensibilizzare e educare l'opinione pubblica su queste problematiche.
- Intervenire con iniziative umanitarie e attuare programmi di intervento sociale, al fine di contrastare le condizioni di povertà e o emarginazione. Sostegno a distanza di persone bisognose. Promuovere e organizzare attività di cooperazione allo sviluppo finalizzate al raggiungimento di obiettivi di giustizia sociale e rispetto dei diritti umani.
- Instaurazione di rapporti con altre organizzazioni di volontariato e sostegno di istituzioni, avente finalità affini, per lo scambio reciproco di esperienze e favorire collegamenti fra i medesimi. Collaborazione con autorità nazionali, con istituzioni nazionali e, con il territorio, con le organizzazioni sociali ecc.
- -gestire e istituire centri antiviolenza e case rifugio, luoghi fisici di ascolto, sostegno e intervento (per esempio sportelli) per donne e minori, italiani e stranieri, vittime di maltrattamento violenza fisica, psicologia, assistita ed economica, violenza sessuale e induzione e sfruttamento della prostituzione, stupro, stalking e ogni altra forma di violenza e violazione dei diritti umani; -promuovere organizzare e gestire alloggi in autonomia e semiautonomia compresi alloggi sociali, per donne italiane e straniere con o senza figli e figlie finalizzate a sperimentare percorsi di empowerment;
- -attuare servizi di accoglienza e progetti per minori che hanno subito violenza sessuale, psicologica e maltrattamenti, figli e figlie di vittime di femminicidio e per donne adulte che durante l'infanzia hanno subito abusi sessuali e maltrattamenti attivando ogni opportuno

supporto educativo, psicologico, giudiziario e terapeutico;

- -promuovere empowerment delle donne che affrontano un percorso di uscita dalla violenza;
- -informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla violenza contro le donne in una prospettiva di genere. In particolare, attraverso seminari, convegni, dibattiti, manifestazioni culturali artistiche e sportive, attività editoriali di promozione della cultura di genere e contro la violenza sulle donne e qualunque altra attività culturale che persegua lo scopo;
- -realizzare progetti di ricerca, promuovere organizzare e partecipare a ricerche e studi sul tema della violenza maschile contro le donne, sull'abuso sessuale, sul femminicidio e ogni altra attività, anche attraverso scambi nazionali e internazionali;
- -raccogliere dati statistici in una ottica di genere in specifico sulla violenza contro le donne, il femminicidio, povertà delle donne, crisi economica, e collaborazione a ricerche che possano valorizzare un'analisi di genere;
- -promuovere attività e progetti di formazione, educazione, istruzione, sensibilizzazione e formazione professionale in diversi contesti: nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, nei corsi post-universitari, verso gli ordini professionali e tutti gli altri soggetti pubblici e privati che possono entrare in contatto con le donne vittime di violenza come, a titolo di esempio, personale medico sanitario, forze dell'ordine, personale dei servizi socio assistenziali, personale giudiziario, personale educativo, tirocinanti, associazioni del privato sociale, personale operante nelle istituzioni;
- -organizzare sportelli di consulenza per ricerca lavoro, attivazione di stage e tirocini formativi, laboratori finalizzati all'inserimento lavorativo e ogni altra attività finalizzata all'inserimento e al reinserimento lavorativo delle donne, realizzata direttamente o in collaborazione con altri enti, associazioni, promuovere l'empowerment nel settore occupazionale e l'uguaglianza di genere nei luoghi di lavoro;
- -offrire alle donne sia italiane che straniere, e alle minori vittime di violenza un sostegno psicologico o psicoterapeutico qualora emerga il bisogno di un approfondimento specialistico;
- -sostenere donne e minori vittime di violenza nell'iter legale, attuando ogni opportuno intervento, ivi inclusa la costituzione di parte civile su consenso della parte offesa, in ogni procedimento, civile, penale, amministrativo, che veda la donna e/o il/la minore come oggetto di violenza di genere;
- -promuovere servizi e progetti a favore delle donne migranti, in particolare svolgere programmi di assistenza, protezione e integrazione sociale rivolti a donne vittime di tratta e di grave sfruttamento lavorativo e di altro genere (ex art. 18 del testo unico sull'immigrazione – D.Lgs. del 25.07.1998, n. 286);
- -riqualificare e gestire beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata per la realizzazione delle attività di interesse generale dell'Associazione;
- L'Associazione promuove rapporti di collaborazione con associazioni di donne ed istituzioni, anche a livello internazionale al fine di attuare dei progetti in rete.
- Costituisce e partecipa a reti e tavoli con i vari servizi del territorio (sociali, sanitari, giudiziari, culturali, ecc.) e enti privati e pubblici (ordini professionali, etc.) promuovendo la comunicazione e il rapporto con loro e per la messa in atto di procedure, protocolli e linee guida finalizzati al

miglioramento dell'accoglienza in caso di violenza anche al fine di stipulare convenzioni e ricercare finanziamenti da istituzioni pubbliche e private, ivi comprese le amministrazioni locali (Regione, Città metropolitana, Comuni, AUSL, Università, ecc.), nazionali (p.e. Ministeri) e internazionali (associazioni ed enti, Consiglio d'Europa, etc.) per attuare servizi e progetti istituzionali.

Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dirette e gratuite dei propri soci.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale nei limiti in cui si qualificano come secondarie e strumentali nel rispetto dell'art. 6 del Codice del Terzo settore. Tali attività dovranno essere conformi con le linee guida espresse dall'Associazione. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'Associazione può inoltre organizzare e svolgere, per realizzare le sue finalità e nei limiti consentiti dalla legge, ogni attività ritenuta utile di raccolte pubbliche di fondi rivolte a persone private e/o enti (p.e. Aziende, fondazioni, etc.) in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione, anche in forma organizzata e continuativa, ivi comprese attività di natura commerciali, purché compatibile con lo statuto e le sue finalità e non lesive della dignità delle donne anche nella loro immagine nel rispetto dell'art. 7 Dlgs 117/2017.

Durata

Articolo 5

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Soci

Articolo 6

Possono essere soci dell'associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee religiose) che, condividendo nello spirito e gli ideali. Intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente statuto. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 15 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Il rapporto associativo e delle modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni pubbliche e private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Soci dell'associazione

Sono soci fondatori dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto, sono soci ordinari coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal consiglio direttivo. Il consiglio direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione

interessata. Il numero dei soci è illimitato, tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.

Articolo 7

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Articolo 8

Tutti i soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate anche per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti, godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Articolo 9

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli organi dell'associazione e di corrispondere le quote associative. Le quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione;
 - votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore

Articolo 10

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e di eventuali regolamenti, si renda dannoso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'associazione. L'espulsione è deliberata dal consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione, il ricorso verrà esaminato dall'assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 11

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

Articolo 12

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Articolo 12 bis

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Assemblea dei soci.

Articolo 13

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Articolo 14

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Articolo 15

L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno due dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante invio email, lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulle home page del sito web dell'associazione, affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Articolo 16

Possono intervenire all'assemblea ordinaria e straordinaria con diritto di voto tutti i soci perché in regola con il pagamento delle quote associative a ciascun socio spetta un voto. Il diritto di voto, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito, ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega, le votazioni

dell'assemblea avverranno su indicazioni della stessa per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Articolo 17

all'assemblea dei soci spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

- approvare il rendiconto economico finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il presidente e il consiglio direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del consiglio direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In sede straordinaria:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Articolo 18

L'assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun associato. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

Articolo 19

L'assemblea straordinaria è presieduta da un presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 20

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali dell'assemblea dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 15 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'associazione.

Consiglio direttivo e presidente

Articolo 21

Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'associazione ed è eletto dall'assemblea ogni tre anni. Essere composto da un minimo di 3 a un massimo di 10 membri, ivi compreso il presidente che ne è membro di diritto. I membri del consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci; Esso rimarrà in carica Comunque fino all'elezione del nuovo, In caso di dimissione di un componente del consiglio direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. All'interno del consiglio direttivo saranno nominati uno o più vice presidenti, un segretario e un tesoriere. Al presidente, che ha la rappresentanza legale dell'associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al consiglio direttivo. Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in associazioni di analoga natura.

Articolo 22

Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Al consiglio direttivo competono in particolare:

- Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, in conto esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'associazione;
- Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;
- Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione;
- La relazione annuale del rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'associazione entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- La predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- La fissazione delle quote sociali;

- La facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
- La redazione e approvazione dei regolamenti amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'assemblea;
- La delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- predisporre il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Articolo 23

Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qualvolta il presidente la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del consiglio devono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni del consiglio direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza da un consigliere designato dai presenti punto in caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Le sedute le delibere del consiglio sono fatte da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 25

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Articolo 26

Il consiglio direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il presidente o, in caso di suo impedimento, il vicepresidente o in subordine il consigliere più anziano, dovrà convocare l'assemblea straordinaria entro 15 giorni e da tenersi entro i successivi 30 curando l'ordinaria amministrazione.

Segretario e tesoriere

Articolo 27

Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta Dei relativi libri e registri. E gli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, Inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento.

Articolo 28

Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione redigendo le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici finanziari.

Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal consiglio direttivo. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze nei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 29

Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il regolamento amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nelle ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.

Organo di controllo

Articolo 29 BIS

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Organo di revisione legale dei conti

Articolo 29 ter

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro

Patrimonio ed esercizio finanziario

Articolo 30

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi o lasciti da parte di enti pubblici e privati persone fisiche; proventi, di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento e il supporto dell'attività istituzionale.
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

Articolo 31

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste

Articolo 32

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta nella situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'associazione, con destinazione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di Fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo

chiaro trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna nei celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Articolo 32 bis

BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari

Articolo 32 ter

RESPONSABILITÀ E ASSICUZIONE VOLONTARI

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017

Scioglimento

Articolo 33

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del consiglio direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Norme finali

Articolo 34

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il consiglio direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione eseguire la nomina del terzo arbitro.

Articolo 35

NORME TRANSITORIE

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

The block contains six handwritten signatures in black ink. From top left to bottom right, they are: a stylized signature starting with 'AB'; a signature that appears to be 'Carla T...' with a flourish; a signature that appears to be 'Ward' with a flourish; a signature that appears to be 'Kenta' with a flourish; a signature that appears to be 'MZ' with a flourish; and a signature that appears to be 'Foster' with a flourish.